Traduzione non ufficiale

ACCORDO
TRA
LA REPUBBLICA DI SAN MARINO
E
LA REPUBBLICA DELLE SEYCHELLES
PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI
IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO

Il Governo della Repubblica di San Marino e il Governo della Repubblica delle Seychelles, qui di seguito gli "Stati Contraenti", desiderando concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e rafforzare l'ordinato sviluppo delle relazioni economiche tra i due Stati nel contesto di una maggiore cooperazione, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1
SOGGETTI CONSIDERATI

Il presente Accordo si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati Contraenti.

Articolo 2
IMPOSTE CONSIDERATE

1. Il presente Accordo si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno Stato Contraente qualunque sia il sistema di prelevamento.

2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.

3. Le imposte attuali cui si applica l'Accordo sono in particolare:

a) per quanto concerne San Marino:

l'imposta generale sui redditi (IGR) che si applica:
(i) sulle persone fisiche;
(ii) sulle persone giuridiche e le imprese individuali;
ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte,

(qui di seguito indicate quali “imposta sammarinese”);

b) per quanto concerne le Seychelles:
(i) l’imposta sulle attività economiche;
(ii) le imposte sui redditi e sui benefici non monetari; e
(iii) le imposte sui redditi petroliferi;
(qui di seguito indicate quali “imposta delle Seychelles”).

4. L’Accordo si applicherà anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la data della firma del presente Accordo in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorità competenti degli Stati Contraenti si notificheranno le modifiche significative apportate alle rispettive legislazioni fiscali. Qualora appaia auspicabile emendare un Articolo dell’Accordo senza inficiarne i principi generali, si potranno effettuare i necessari emendamenti di mutuo accordo tramite scambio di note diplomatiche. Tali emendamenti faranno parte integrante del presente Accordo ed entreranno in vigore sulla base delle disposizioni dell’Articolo 27 dell’Accordo.

Articolo 3
DEFINIZIONI GENERALI

1. Ai fini del presente Accordo, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

a) il termine “San Marino” designa il territorio della Repubblica di San Marino, ivi compreso ogni altro spazio sul quale la Repubblica di San Marino esercita diritti sovrani o ha giurisdizione conformemente al diritto internazionale;

b) il termine “Seychelles” designa il territorio della Repubblica di Seychelles compresa la sua zona economica esclusiva e la piattaforma continentale su cui le Seychelles esercitano diritti sovrani e hanno giurisdizione in conformità con le disposizioni dell’Accordo delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare;

c) le espressioni “uno Stato Contraente” e “l’altro Stato Contraente” designano, a seconda del contesto, San Marino o le Seychelles;

d) il termine “persona” comprende una persona fisica, una società ed ogni altra associazione di persone che è considerata ente ai fini fiscali;

e) il termine “società” designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini fiscali;

f) le espressioni “impresa di uno Stato Contraente” e “impresa dell’altro Stato Contraente” designano rispettivamente un’impresa esercitata da un residente di uno Stato Contraente e un’impresa esercitata da un residente dell’altro Stato Contraente;

g) l’espressione “traffico internazionale” designa qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un’impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato Contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l’aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell’altro Stato Contraente;

h) il termine “nazionali” designa:
(i) le persone fisiche che hanno la nazionalità o la cittadinanza di uno Stato Contraente; e
(ii) le persone giuridiche, le società di persone o le associazioni costituite in conformità con la legislazione in vigore in uno Stato Contraente;

i) l’espressione “autorità competente” designa:
(i) per quanto concerne San Marino, la Segreteria di Stato per le Finanze o suo rappresentante autorizzato e, ai fini dell’Art. 25 “Scambio di Informazioni”, l’Ufficio Centrale di Collegamento della Repubblica di San Marino;
(ii) per quanto concerne le Seychelles, il Ministro delle Finanze o suo rappresentante autorizzato.

2. Per l’applicazione dell’Accordo da parte di uno Stato Contraente in qualsiasi momento, le espressioni ivi non definite hanno, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, il significato che ad esse è in quel momento attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte alle quali si applica l’Accordo, e il significato attribuito dalle leggi tributarie applicabili in detto Stato prevale sul significato attribuito da altre leggi di detto Stato.

Articolo 4
RESIDENZA

1. Ai fini del presente Accordo l’espressione “residente di uno Stato Contraente” designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è ivi assoggettata ad imposta, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in detto Stato soltanto per il reddito derivante da fonti situate in detto Stato o da capitale ivi situato.

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati Contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:

a) detta persona è considerata residente soltanto dello Stato nel quale dispone di un’abitazione

permanente; quando essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati, è considerata residente solo dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);

b) se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali o se la medesima non dispone di un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente;

c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati, ovvero non soggiorna abitualmente in nessuno di essi, essa è considerata residente soltanto dello Stato del quale è un nazionale;

d) se detta persona è un nazionale di entrambi gli Stati o di nessuno di essi, le autorità competenti degli Stati Contraenti risolvono la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati Contraenti, si ritiene che essa sia residente soltanto dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

Articolo 5
STABILE ORGANIZZAZIONE

1. Ai fini del presente Accordo, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari mediante cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:

a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) un'officina;
e) un laboratorio;
f) una miniera, un giacimento petrolifero o di gas naturale, una cava od ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali;
g) un cantiere di costruzione o un progetto di montaggio o di istallazione o un'attività di supervisione a questi collegata, qualora tale cantiere, progetto o attività abbia una durata superiore a 183 giorni; e
h) la fornitura di servizi, compresi i servizi di consulenza, da parte di un'impresa mediante dipendenti o altro personale assunto dall'impresa a tale scopo, ma solo se le attività di questo tipo proseguono per lo stesso progetto o per un progetto ad esso collegato nell'altro Stato Contraente per un periodo o per periodi della durata complessiva di 183 giorni in un lasso di

tempo di dodici mesi che inizia o finisce nell'anno fiscale interessato.

3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente Articolo, non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:

a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;

b) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;

c) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;

d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;

e) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di condurre, per l'impresa, ogni altra attività che abbia carattere preparatorio o ausiliario;

f) una sede fissa di affari è utilizzata unicamente per qualsiasi combinazione delle attività citate nei paragrafi da a) ad e), purché l'attività della sede fissa nel suo insieme, quale risulta da tale combinazione, sia di carattere preparatorio o ausiliario.

4. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, quando una persona - diversa da un agente che goda di uno status indipendente di cui al paragrafo 5 - agisce per conto di un'impresa, ha e abitualmente esercita in uno Stato Contraente il potere di concludere contratti in nome dell'impresa, si può considerare che tale impresa abbia una "stabile organizzazione" in detto Stato in relazione ad ogni attività intrapresa dalla suddetta persona per l'impresa, a meno che l'attività di detta persona sia limitata all'attività citata al paragrafo 3 che, se esercitata per mezzo di una sede fissa di affari, non farebbe di tale sede fissa di affari una "stabile organizzazione" ai sensi delle disposizioni di detto paragrafo.

5. Non si considera che un'impresa di uno Stato Contraente abbia una stabile organizzazione nell'altro Stato Contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.

6. Il fatto che una società residente di uno Stato Contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato Contraente, ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

Articolo 6
REDDITI IMMOBILIARI

1. I redditi che un residente di uno Stato Contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole o forestali) situati nell'altro Stato Contraente possono essere assoggettati ad imposizione in detto altro Stato.

2. L'espressione "beni immobili" ha il significato che ad essa è attribuito dalla legislazione dello Stato Contraente in cui i beni in oggetto sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte vive o morte delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria, l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a pagamenti variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali; le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di un'impresa.

Articolo 7
UTILI DELLE IMPRESE

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato Contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato Contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa possono essere assoggettati ad imposizione nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato Contraente svolge la sua attività nell'altro Stato Contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato Contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile

organizzazione.

3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove. Tuttavia, non è concessa tale deduzione per eventuali somme corrisposte (a titolo diverso dal rimborso delle spese sostenute) dalla stabile organizzazione alla sede principale dell'impresa o a qualsiasi altro dei suoi uffici, come canoni, compensi o altri pagamenti simili per l'utilizzo di brevetti o altri diritti, ovvero come commissioni per servizi specifici forniti o per attività di gestione o, ad eccezione delle imprese bancarie, come interessi maturati sulle somme prestate alla stabile organizzazione. Similmente, nella determinazione degli utili della stabile organizzazione, non sono considerati gli importi addebitati (a titolo diverso dal rimborso delle spese sostenute) dalla stabile organizzazione alla sede dell'impresa o a qualsiasi altro dei suoi uffici, come canoni, compensi o altri pagamenti simili per l'utilizzo di brevetti o altri diritti, ovvero sotto forma di commissioni per servizi specifici forniti o per attività di gestione o, ad eccezione delle imprese bancarie, sotto forma di interessi maturati sulle somme prestate alla sede principale dell'impresa o a qualsiasi altro dei suoi uffici.

4. Qualora uno degli Stati Contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato Contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato ottenuto sia conforme ai principi contenuti nel presente Articolo.

5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato beni o merci per l'impresa.

6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli del presente Accordo, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente Articolo.

Articolo 8
NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA

1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato Contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

2. Ai fin di questo Articolo, gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili includono in particolare:

a) i profitti derivanti dal noleggio o dalla locazione da parte dell'impresa di navi o aeromobili a scafo nudo impiegati in traffico internazionale qualora tale noleggio o locazione sia ausiliario/a al trasporto di passeggeri o merci;
b) i profitti derivanti dall'uso, mantenimento, noleggio o locazione di container da parte dell'impresa qualora tale mantenimento, noleggio o locazione sia ausiliario/a al trasporto di merci.

3. Se la sede della direzione effettiva di una impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato Contraente in cui si trova il porto di immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nello Stato Contraente di cui è residente l'esercente della nave.

4. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un'agenzia di esercizio internazionale.

Articolo 9
IMPRESE ASSOCIATE

1. Allorché:

a) un'impresa di uno Stato Contraente partecipa direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato Contraente, o

b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato Contraente e di un'impresa dell'altro Stato Contraente,

e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni convenute o imposte, diverse da quelle che sarebbero state pattuite tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati di conseguenza.

2. Allorché uno Stato Contraente include tra gli utili di un'impresa di detto Stato - e di conseguenza assoggetta a tassazione - utili per i quali un'impresa dell'altro Stato Contraente è stata sottoposta a tassazione in detto altro Stato, e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero maturati a favore dell'impresa del primo Stato se le condizioni fissate tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, allora detto altro Stato farà un'apposita rettifica all'importo

dell'imposta ivi applicata su tali utili. Nel determinare tale rettifica, si terrà debito conto delle altre disposizioni del presente Accordo e le autorità competenti degli Stati Contraenti si consulteranno.

Articolo 10
DIVIDENDI

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato Contraente ad un residente dell'altro Stato Contraente possono essere assoggettati ad imposizione in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato Contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se l'effettivo beneficiario dei dividendi è un residente dell'altro Stato Contraente, l'imposta così applicata non può eccedere:

a) 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario è una società che ha detenuto direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che distribuisce i dividendi per un periodo ininterrotto di almeno 12 mesi precedente alla decisione di distribuire i dividendi;

b) 0 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi.

Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.

3. Ai fini del presente Articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondazione o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettate al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato Contraente, eserciti nell'altro Stato Contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, un'attività economica per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, e la partecipazione generatrice di dividendi si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione. In tal caso si applicano le disposizioni dell'Articolo 7.

5. Qualora una società residente di uno Stato Contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato Contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti dalla società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro

Stato.

Articolo 11
INTERESSI

1. Gli interessi provenienti da uno Stato Contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato Contraente possono essere assoggettati ad imposizione in detto altro Stato.

2. Tuttavia tali interessi possono essere tassati anche nello Stato Contraente dal quale essi provengono e in conformità della legislazione di detto Stato, ma se l'effettivo beneficiario degli interessi è un residente dell'altro Stato Contraente, questi interessi:

a) saranno esenti da imposta se sono interessi su crediti o prestiti di qualsivoglia natura – diversi da strumenti al portatore – pagati a istituti bancari o finanziari;
b) saranno esenti da imposta se sono interessi su depositi presso un istituto bancario o finanziario;
c) saranno esenti da imposta se sono interessi pagati all'altro Stato Contraente;
d) non saranno assoggettati ad un'imposta superiore al 5% in tutti gli altri casi.

3. Ai fini del presente Articolo, il termine "interessi" designa i redditi derivanti da crediti di qualsivoglia natura, garantiti o meno da ipoteche e portanti o meno un diritto di partecipazione agli utili del debitore e, in particolare i redditi da titoli del debito pubblico, da buoni o obbligazioni, compresi i premi ed altri frutti annessi a tali titoli, buoni o obbligazioni. Il termine "interessi", tuttavia, non comprende ai fini del presente Articolo le penalità di mora.

4. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato Contraente, eserciti nell'altro Stato Contraente dal quale provengono gli interessi un'attività economica per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione. In tal caso, si applicano le disposizioni dell'Articolo 7.

5. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato Contraente quando il debitore è un residente di quello Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o meno di uno Stato Contraente, ha in uno Stato Contraente una stabile organizzazione, per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione.

6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono

pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra il debitore e il beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente Articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti resta imponibile conformemente alla legislazione di ciascuno Stato Contraente e tenuto debito conto delle altre disposizioni del presente Accordo.

Articolo 12
CANONI

1. I canoni provenienti da uno Stato Contraente e pagati all'effettivo beneficiario residente dell'altro Stato Contraente, sono imponibili solo in detto altro Stato.

2. Ai fini del presente Articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per:

a) l'uso o la concessione in uso di brevetti, invenzioni, disegni o modelli, formule o processi segreti, marchi di fabbrica o altri beni o diritti analoghi;

b) l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi compresi il software, le pellicole cinematografiche, i filmati e le videocassette o i dischi per l'utilizzo in relazione a trasmissioni radiofoniche o televisive;

c) la ricezione o il diritto di ricezione, di qualsiasi immagine visiva o di suono, o di entrambi, trasmessi per via satellitare, via cavo, fibra ottica o tecnologie analoghe in relazione a trasmissioni televisive, radiofoniche o via Internet;

d) la fornitura di conoscenze, esperienze o abilità tecniche, industriali, commerciali o scientifiche;

e) l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche; o

f) la fornitura di qualsiasi tipo di assistenza che sia ausiliaria o sussidiaria all'applicazione o al godimento di ogni bene o diritto di cui ai paragrafi da a) ad e) e che sia fornita per rendere possibile tale applicazione o godimento.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato Contraente, eserciti nell'altro Stato Contraente dal quale provengono i canoni, un'attività economica per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata ed il diritto o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente a tale stabile organizzazione. In tal caso, si applicano le disposizioni dell'Articolo 7.

4. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto dell'uso, diritto o informazione per i quali sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente Articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti resta imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato Contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Accordo.

Articolo 13
UTILI DI CAPITALE

1. Gli utili che un residente di uno Stato Contraente ricava dall'alienazione di beni immobili di cui all'Articolo 6 situati nell'altro Stato Contraente possono essere assoggettati ad imposta in detto altro Stato.

2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte della proprietà aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato Contraente ha nell'altro Stato Contraente di cui dispone un residente di uno Stato Contraente nell'altro Stato Contraente, compresi gli utili provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola o con l'intera impresa), possono essere assoggettati ad imposta in detto altro Stato.

3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale o di beni mobili adibiti all'esercizio di dette navi od aeromobili possono essere assoggettati ad imposta soltanto nello Stato Contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

4. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni diversi da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2 e 3 sono imponibili soltanto nello Stato Contraente di cui l'alienante è residente.

Articolo 14
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

1. Fatte salve le disposizioni degli Articoli 15, 17, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato Contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato Contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo possono essere assoggettate ad imposizione in questo altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato Contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato Contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o termini nel corso del periodo d'imposta considerato, e

b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e

c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione che il datore di lavoro

ha nell'altro Stato.

3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente Articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale sono imponibili soltanto nello Stato Contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

Articolo 15
COMPENSI E GETTONI DI PRESENZA

I compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato Contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale di una società residente dell'altro Stato Contraente, sono imponibili in detto altro Stato.

Articolo 16
ARTISTI E SPORTIVI

1. Nonostante le disposizioni degli Articoli 7 e 14, i redditi che un residente di uno Stato Contraente ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altro Stato Contraente in qualità di professionista dello spettacolo, quale artista di teatro, di cinema, della radio o della televisione o musicista, o in qualità di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.

2. Qualora i redditi relativi a prestazioni personali effettuate da un artista o sportivo siano corrisposti non all'artista o sportivo direttamente, ma ad un'altra persona, detta remunerazione è, nonostante le disposizioni degli Articoli 7 e 14, imponibile nello Stato Contraente in cui le prestazioni dell'artista o dello sportivo sono esercitate.

3. I redditi che un residente di uno Stato Contraente ritrae da attività esercitate nell'altro Stato Contraente di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente Articolo saranno esenti da tassazione in detto altro Stato se la permanenza in quest'ultimo Stato è finanziata interamente o in parte con fondi pubblici del primo Stato Contraente o ha luogo ai sensi di un accordo o un'intesa culturale fra i Governi degli Stati Contraenti.

Articolo 17
PENSIONI

1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'Articolo 18, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato Contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano se il beneficiario non è passibile d'imposta in relazione a tale reddito nello Stato di cui è residente e ai sensi delle leggi di quello Stato. In tal caso tale reddito è imponibile solo nello Stato da cui esso proviene.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le pensioni e altre remunerazioni analoghe corrisposte in base al sistema di sicurezza sociale di uno Stato Contraente o ad uno schema pubblico predisposto da detto Stato al fine di integrare i sussidi previsti dalla propria legislazione sulla sicurezza sociale sono imponibili solo in quest'ultimo Stato.

Articolo 18
FUNZIONI PUBBLICHE

1. a) Salari, stipendi e altre remunerazioni analoghe, diverse dalle pensioni, pagati da uno Stato Contraente a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato sono imponibili soltanto in detto Stato.

b) Tuttavia, tali salari, stipendi e altre remunerazioni analoghe sono imponibili soltanto nell'altro Stato Contraente se i servizi vengono resi in detto Stato e la persona fisica è un residente di detto Stato che:

(i) è un nazionale di detto Stato; o
(ii) non è divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.

2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato Contraente, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da esso costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato sono imponibili soltanto in detto Stato.

b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato Contraente se la persona fisica è un residente di questo Stato e ne ha la nazionalità.

3. Le disposizioni degli Articoli 14, 15, 16 e 17 si applicano a salari, stipendi e ad altre remunerazioni analoghe, nonché alle pensioni, pagati in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attività economica esercitata da uno degli Stati Contraenti.

Articolo 19
PROFESSORI, INSEGNANTI E RICERCATORI

1. Un professore, un insegnante o un ricercatore il quale soggiorni temporaneamente, per un periodo

non superiore a 2 anni, in uno Stato Contraente allo scopo di insegnare o di condurre ricerche presso una università, collegio, scuola o altro analogo istituto di istruzione, e che è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro Stato Contraente è esente da imposta nel primo Stato Contraente limitatamente alle remunerazioni derivanti dall'attività di insegnamento o di ricerca.

2. Le disposizioni del presente Articolo non si applicano al reddito proveniente da attività di ricerca se tali attività non sono condotte nell'interesse pubblico ma interamente o principalmente per il beneficio privato di una specifica persona o di specifiche persone.

Articolo 20
STUDENTI E APPRENDISTI

Le somme che uno studente o un apprendista, il quale è o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato Contraente, un residente dell'altro Stato Contraente, e che soggiorna nel primo Stato Contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o la propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in questo Stato a condizione che tali somme provengano da fonti situate al di fuori di detto Stato.

Articolo 21
ALTRI REDDITI

1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato Contraente, qualunque ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli Articoli precedenti del presente Accordo sono imponibili soltanto in detto Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili definiti al paragrafo 2 dell'Articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato Contraente, eserciti nell'altro Stato Contraente un'attività economica per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata ed il diritto o bene generatore del reddito si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione. In tal caso, si applicano le disposizioni dell'Articolo 7.

Articolo 22
ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE

1. (a) Se un residente di uno Stato Contraente ritrae redditi che, conformemente alle disposizioni del presente Accordo, possono essere assoggettati ad imposizione nell'altro Stato Contraente, il primo Stato può applicare, quale deduzione dall'imposta sul reddito di quel residente, una somma uguale all'imposta sul reddito pagata in detto altro Stato. In ogni caso, l'ammontare della deduzione non può tuttavia eccedere la quota dell'imposta sul reddito, calcolata prima della deduzione, che è attribuibile, a seconda dei casi, ai redditi imponibili in detto altro Stato.

(b) Qualora, in conformità con le disposizioni del presente Accordo, il reddito che un residente di uno Stato Contraente ritrae è esente da tassazione di tale residentee in questo Stato, detto Stato può tuttavia, nel calcolare l'ammontare dell'imposta sul rimanente reddito, prendere in considerazione il reddito esentato.

2. L'imposta dovuta in uno Stato Contraente di cui al paragrafo 1 sarà considerata inclusiva dell'imposta che sarebbe stata dovuta se non fosse per gli incentivi fiscali concessi ai sensi della legislazione di quello Stato Contraente e volti a promuovere lo sviluppo economico.

Articolo 23
NON DISCRIMINAZIONE

1. I nazionali di uno Stato Contraente non sono assoggettati nell'altro Stato Contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione, in particolare con riguardo alla residenza. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell'Articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati Contraenti.

2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato Contraente ha nell'altro Stato Contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato Contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato Contraente deduzioni personali, sgravi e riduzioni fiscali che esso accorda ai propri residenti in relazione al loro stato civile o situazione familiare.

3. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1 dell'Articolo 9, paragrafo 6 dell'Articolo 11, o paragrafo 4 dell'Articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da un'impresa di uno Stato Contraente ad un residente dell'altro Stato Contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, alle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati pagati ad un residente del primo Stato.

4. Le imprese di uno Stato Contraente, il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato Contraente, non sono assoggettate nel primo Stato Contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.

5. Le disposizioni del presente Articolo si applicano, nonostante le disposizioni dell'Articolo 2, alle imposte di ogni genere e denominazione.

Articolo 24
PROCEDURA AMICHEVOLE

1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati Contraenti comportano o comporteranno per essa un'imposizione non conforme alle disposizioni del presente Accordo, essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il proprio caso all'autorità competente dello Stato Contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 dell'Articolo 23, a quella dello Stato Contraente di cui è un nazionale. Il caso deve essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima notifica della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni dell'Accordo.

2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soluzione soddisfacente, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato Contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme all'Accordo. Ogni accordo raggiunto sarà applicato a prescindere dai termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati Contraenti.

3. Le autorità competenti degli Stati Contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Accordo. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dall'Accordo.

4. Le autorità competenti degli Stati Contraenti possono comunicare direttamente tra di loro al fine di giungere ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti.

Articolo 25
SCAMBIO DI INFORMAZIONI

1. Le autorità competenti degli Stati Contraenti si scambieranno le informazioni verosimilmente pertinenti per applicare le disposizioni del presente Accordo o per l'amministrazione o l'applicazione delle leggi interne relative alle imposte di cui al presente Accordo nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria all'Accordo. Lo scambio di informazioni non viene limitato dagli Articoli 1 e 2.

2. Le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 1 da uno Stato Contraente sono tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato, e saranno comunicate soltanto alle persone o autorità (ivi inclusi l'autorità giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Le persone o

autorità sopra citate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato Contraente l'obbligo:

(a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quella dell'altro Stato Contraente;

(b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato Contraente;

(c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale, oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

4. Se le informazioni sono richieste da uno Stato Contraente in conformità al presente Articolo, l'altro Stato Contraente utilizzerà i poteri di cui esso dispone per raccogliere le informazioni richieste, anche qualora le stesse non siano rilevanti per i fini fiscali interni di detto altro Stato. L'obbligo di cui al periodo che precede è soggetto alle limitazioni previste dal paragrafo 3, ma tali limitazioni non possono essere in nessun caso interpretate nel senso di permettere ad uno Stato Contraente di rifiutarsi di fornire informazioni solo perché lo stesso non ne ha un interesse ai propri fini fiscali.

5. Le disposizioni del paragrafo 3 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso che uno Stato Contraente possa rifiutare di fornire le informazioni solo in quanto le stesse sono detenute da una banca, da un'altra istituzione finanziaria, da un interposto o una persona che opera in qualità di agente o fiduciario o perché dette informazioni si riferiscono ai diritti di proprietà di una persona.

6. Le competenti autorità degli Stati Contraenti concorderanno le modalità di applicazione del presente Articolo.

Articolo 26
MEMBRI DI MISSIONI DIPLOMATICHE E UFFICI CONSOLARI

Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri delle missioni diplomatiche o degli uffici consolari in virtù delle norme generali del diritto internazionale o delle disposizioni di specifici accordi.

Articolo 27
ENTRATA IN VIGORE

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data dell'ultima notifica con cui ciascuno Stato Contraente comunica all'altro l'avvenuto espletamento delle procedure interne di ratifica necessarie per la sua entrata in vigore. Le disposizioni dell' Accordo si applicheranno:

a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, agli importi riscossi a decorrere dal primo gennaio dell'anno solare immediatamente successivo a quello in cui il presente Accordo è entrato in vigore; e

b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte che si riferiscono a periodi di imposta che iniziano a decorrere dal primo gennaio dell'anno solare immediatamente successivo a quello in cui il presente Accordo è entrato in vigore.

Articolo 28
DENUNCIA

Il presente Accordo resterà in vigore fino alla denuncia da parte di uno Stato Contraente. Ciascuno Stato Contraente potrà denunciare l'Accordo non prima che siano passati cinque anni dalla sua entrata in vigore, attraverso i canali diplomatici, dando notifica di denuncia almeno sei mesi prima del termine dell'anno solare. In tal caso, l'Accordo cesserà di avere effetto:

a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, agli importi riscossi a decorrere dal primo gennaio dell'anno solare immediatamente successivo a quello in cui è stata notificata la denuncia; e

b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte che si riferiscono a periodi di imposta che iniziano a decorrere dal primo gennaio dell'anno solare immediatamente successivo a quello in cui è stata notificata la denuncia.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, all'uopo debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO in duplice esemplare a New York il 28 settembre 2012, nella lingua inglese

PER IL GOVERNO

DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

PER IL GOVERNO

DELLA REPUBBLICA DELLE SEYCHELLES

PROTOCOLLO

MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLE SEYCHELLES RELATIVAMENTE ALL'ARTICOLO 25 DELL'ACCORDO

Desiderosi di facilitare lo scambio di informazioni in materia fiscale conformemente all'Accordo per evitare le doppie imposizioni e prevenire l'evasione fiscale per quanto riguarda il reddito, il Governo della Repubblica di San Marino e il Governo della Repubblica delle Seychelles hanno aggiunto le seguenti disposizioni relativamente all'applicazione dell'Articolo 25 dell'Accordo.

1. Si è convenuto che l'autorità competente dello Stato richiesto fornirà su richiesta dell'autorità competente dello Stato richiedente le informazioni per i fini di cui all'Articolo 25.

2. L'autorità competente dello Stato richiedente fornirà, a sostegno della sua richiesta scritta, all'autorità competente dello Stato richiesto, le pertinenti prove e includerà le seguenti informazioni allorquando inoltrerà una richiesta di informazioni ai sensi dell'Accordo, al fine di dimostrare la verosimile pertinenza delle informazioni alla richiesta:

   a) l'identità della persona sotto esame o indagine e, qualora lo Stato richiedente ricerchi documenti bancari, l'identità della specifica banca dalla quale si ricercano le informazioni; e in ogni caso una dichiarazione di tutti i documenti giustificativi e altre prove circostanziali sui quali si basa la richiesta;

   b) il periodo preciso per il quale vengono richieste le informazioni;

   c) indicazioni sulle informazioni ricercate, in particolare la loro natura e la forma in cui lo Stato richiedente desidera ricevere le informazioni dallo Stato richiesto;

   d) il fine fiscale per il quale si richiedono le informazioni;

   e) una dichiarazione da cui risulti se la persona sotto esame o indagine ha commesso, ovvero è sospettata di aver commesso un reato ai sensi delle leggi dello Stato richiedente; e, in questo caso, specificare il tipo di reato o presunto reato, con riferimento allo statuto applicabile o altra legge dello Stato richiedente;

   f) i motivi per i quali lo Stato richiesto ritiene che le informazioni richieste si trovino nello Stato richiesto o che siano in possesso o sotto il controllo di una persona che rientra nella giurisdizione dello Stato richiesto;

g) il nome e, nella misura in cui noto, l'indirizzo di qualsiasi persona ritenuta dallo Stato richiedente essere in possesso delle informazioni richieste;

h) una dichiarazione scritta attestante che la richiesta è conforme alla legge, ai regolamenti e alle pratiche amministrative riconosciute dello Stato richiedente, che se le informazioni richieste fossero nella giurisdizione dello Stato richiedente, allora l'autorità competente dello Stato richiedente sarebbe in grado di ottenere le informazioni secondo le leggi dello Stato richiedente o nel normale corso della pratica amministrativa, e che la richiesta è conforme all'Accordo;

i) una dichiarazione attestante che lo Stato richiedente ha fatto ricorso a tutti i mezzi disponibili nel proprio territorio per ottenere le informazioni, tranne a quelli che avrebbero dato luogo a difficoltà sproporzionate.

3. L'autorità competente dello Stato richiesto può rifiutarsi di fornire le informazioni richieste se la richiesta non viene presentata conformemente all'Accordo o al presente Protocollo.

4. Ciascuna autorità competente accetta di rimborsare all'altra autorità competente tutte le spese dirette/straordinarie sostenute nel fornire le informazioni ai sensi dell'Accordo.

Le spese dirette/straordinarie non includono le spese ordinarie amministrative e generali sostenute per rivedere e rispondere alle richieste di informazioni presentate dallo Stato richiedente.

Se si prevede che una spesa diretta/straordinaria relativa ad una specifica richiesta sarà superiore a quattrocento euro, lo Stato richiesto contatterà l'autorità competente dello Stato richiedente al fine di determinare se lo Stato richiedente intende portare avanti la richiesta e sostenere i costi.

Esempi di spese dirette/straordinarie includono, *inter alia*:

i) spese legali per avvocati non del Governo nominati o scelti con l'approvazione dell'autorità competente dello Stato richiedente, per contenziosi in tribunale o procedimenti pre-contenzioso dello Stato richiesto relativamente ad una specifica richiesta di informazioni;
ii) spese ragionevoli per relazioni stenografiche di interrogatori, deposizioni o testimonianze;

iii) spese ragionevoli per la localizzazione, la riproduzione e il trasporto di documenti o atti all'autorità competente dello Stato richiedente;

iv) tariffe e spese, determinate conformemente agli importi consentiti ai sensi della legge applicabile o delle pratiche comuni, di una persona che compare volontariamente nello Stato richiesto per un interrogatorio, una deposizione o una testimonianza relativamente ad una determinata richiesta di informazioni; e

v) remunerazione ragionevole per eventuali persone assunte dal Governo dello Stato richiesto, specificamente ed esclusivamente per gestire le richieste ricevute ai sensi dell'Accordo.

5. Le autorità competenti possono decidere congiuntamente, per iscritto, di emendare il presente Protocollo in qualsiasi momento, anche in caso di introduzione di una forma di richiesta.

   Ciascun emendamento avrà effetto a partire dalla data della lettera firmata congiuntamente che conferma l'emendamento.

Il presente Protocollo sarà vincolante per i nostri due Governi e formerà parte integrante dell'Accordo.

Fatto in duplice esemplare a New York il 28 settembre 2012, nella lingua inglese

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLE SEYCHELLES